



Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Torino, 12/07/2017
Protocollo n. 15193 / A1409A
Classificazione

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle ASL del Piemonte

Ai Direttori S.C. Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione delle ASL del Piemonte

Ai Direttori S.C. Servizi Veterinari
Aree A, B, C delle ASL del Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 10.2.17 n. 29 relativa agli stabilimenti che eseguono le attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).

Sulla gazzetta ufficiale n. 65 del 18/03/2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 concernente la "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".

Il Ministero della Salute ha recentemente proposto alle Regioni un provvedimento finalizzato all'attuazione del nuovo adempimento di cui all'oggetto, secondo cui gli operatori del settore dei MOCA devono comunicare all'autorità sanitaria competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

Nelle more dell'approvazione del provvedimento ministeriale, che potrebbe avere tempi non in linea con le scadenze previste dalla normativa, si ritiene utile trasmettere, in allegato, il modello di comunicazione proposto dal Ministero della Salute al Coordinamento interregionale della prevenzione nel corso dell'ultimo incontro del 05/07/2017, con alcune modifiche condivise nel corso della riunione.

Per la definitiva approvazione del provvedimento e per renderne omogenea l'applicazione su scala nazionale le Regioni hanno chiesto al Ministero della Salute di chiarire alcuni aspetti riguardanti le attività di deposito e di trasformazione di materiali destinati esclusivamente all'attività dell'impresa già registrata o riconosciuta e, pertanto, già presenti al momento della sua registrazione/riconoscimento.

Tenuto conto delle indicazioni già contenute nel Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le Regioni hanno chiesto altresì al Ministero della Salute di precisare la procedura autorizzativa e,

in particolare, il passaggio obbligatorio attraverso il SUAP che, come noto, potrebbe generare ulteriori costi per le imprese interessate a causa del pagamento di diritti sanitari.

Al fine di prevenire il rischio di sanzioni amministrative per inadempienza alla norma si ritiene opportuno che, in via transitoria, nell'attesa del preannunciato provvedimento statale si utilizzi, sul territorio della Regione Piemonte, il modello allegato in copia.

Sarà cura del Settore scrivente tenere aggiornati i Servizi e le Associazioni di categoria sugli sviluppi della situazione inviando copia dei relativi provvedimenti.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Gianfranco CORGIAT LOIA



AC

In allegato:

- Modello per comunicazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 29/2017